



SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO 2019

Sono soggetti al versamento del diritto annuale (articolo 18 L. 580/1993)

- tutte le Imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel **REGISTRO DELLE IMPRESE**,
- dal 1.1.2011 tutti coloro che sono iscritti nel **REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO** (Associazioni, Fondazioni, Enti che svolgono attività economica)
- le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo nel corso dell'anno di riferimento. Il diritto dovrà essere versato per intero, anche se l'iscrizione risulta per una frazione dell'anno
- Nel caso che l'impresa, oltre alla sede principale abbia sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il versamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto versato per la sede, a ciascuna Camera di Commercio competente per territorio.
- La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e uffici operativi in Italia.

Sono obbligati al versamento del diritto annuale:

- Società in liquidazione o in scioglimento
- Società inattive dalla costituzione
- Società o Imprese individuali che abbiano sospeso o cessato l'attività
- Società o Imprese cancellate dal Registro Imprese in corso d'anno
- le unità locali di imprese estere
- Soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo

Il D.Lgs. n. 23/2010 ha introdotto alcune modifiche in materia di diritto annuale:

1. I soggetti iscritti nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), a partire dall'anno 2011, sono tenuti al versamento del diritto annuale per la sola sede in maniera fissa.
2. Le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria versano il diritto annuale in misura fissa e non in base al fatturato.



SOGGETTI NON OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL DIRITTO

Sono esonerati dal versamento del diritto le **unità locali** di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo.

CESSAZIONE DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO

La cessazione di attività da parte di un'impresa non sempre coincide con la cancellazione dal registro imprese.

Le cause di esonero sono solo quelle tassativamente indicate dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, pertanto:

- le **imprese individuali** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
- le **società ed altri enti collettivi** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- le **società di persone** ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno.

Inoltre:

- le imprese per le quali sia stato dichiarato **il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa** cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa;
- le **società cooperative** poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2544 del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.

Quindi lo stato di liquidazione, di inattività, di sospensione dell'attività oppure il concordato preventivo non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto.



CASI PARTICOLARI

- **Trasferimenti:** nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.
- **Amministrazione straordinaria:** la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa.
- **Imprenditori individuali deceduti:** è necessario che gli eredi provvedano a richiedere la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese. Il diritto annuale è dovuto fino all'anno del decesso del titolare (compreso). Sono esonerati dal pagamento delle sanzioni per eventuali violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuale commesse dal titolare (art. 8 D.lgs. 472/97).
- **Cessione d'azienda:** il deposito dell'atto stesso eseguito dal notaio non produce la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese. Il cedente è pertanto tenuto al pagamento del diritto annuale dovuto fino all'anno di presentazione dell'istanza di cancellazione nonostante il soggetto subentrante si sia regolarmente iscritto ed è tenuto al pagamento del diritto annuale per l'impresa acquisita tramite lo stesso atto notarile.
- **Cancellazione d'ufficio:** le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese, con ordinanza del Giudice del Registro delle Imprese emessa ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale solo per l'anno in cui è stata emessa l'ordinanza.
- **Eventi eccezionali:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
- **START-UP INNOVATIVE:** iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese **hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo fino a cinque anni (art. 25 comma 3 e art. 26 comma 8 del D.L. 178/2012)**



Camera di Commercio
Pisa

SOGGETTI ISCRITTI IN CORSO D'ANNO

Anche le imprese iscritte in corso d'anno (art. 8 comma 3 e comma 4 del D.M. 359/2001) sono soggette al versamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda, o entro trenta giorni dalla stessa tramite mod. f24.

UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 (importo già maggiorato) ciascuna.

Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari ad euro 66,00 (importo già maggiorato) ciascuna.

Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda, o entro trenta giorni dalla stessa tramite MOD. F24.